



Titolo

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – APPLICAZIONE DI SANZIONI SU RICHIESTA DOPO IL DEFERIMENTO
ART. 127 CGS – TRIBUNALE FEDERALE - CONDIZIONI PER IL RIGETTO - ASSOLUTA ASSENZA DI ELEMENTI DI PROVA
– PROSCIoglimento – POSSIBILITÀ

Descrizione

Le disposizioni che regolano il patteggiamento che interviene successivamente al deferimento ex art 127 CGS, divergono profondamente da quelle relative al patteggiamento c.d. pre-deferimento, dove non è previsto alcun intervento del giudice. Mentre per la richiesta anteriore al procedimento è prevista la sola informazione al Procuratore generale dello Sport per le sue eventuali osservazioni, in assenza delle quali "la proposta di accordo diviene definitiva e l'accordo viene pubblicato con Comunicato ufficiale ed acquista efficacia" (art. 126, comma 5, CGS); per quella successiva al deferimento, invece, occorre la dichiarazione del giudice, che ne sancisce l'efficacia con apposita decisione. Come affermato da SS.UU. n. 88/CFA/2022-2023, si tratta di due ipotesi profondamente diverse. Pertanto, il momento di verifica non può essere considerato comunque svincolato dal presidio di legalità sempre demandato al giudice, cui è inscindibilmente connesso il dovere di costante controllo del rispetto dei principi del diritto di difesa e del giusto processo (art. 44 CGS) che, tra gli altri, animano il processo sportivo insieme ai principi generali di diritto, al medesimo ordinamento sportivo applicabili (decisione SSUU/88/CFA/2022-2023). Da tali principi discende che in ipotesi di assoluta assenza di elementi di prova del fatto addebitato, si pone come necessaria una pronuncia di proscioglimento anche per chi ha raggiunto un accordo sulla sanzione e ciò in quanto l'utilizzo dello schema negoziale circa l'accordo sulla pena "non implica per l'ordinamento federale la rinuncia da parte degli organi di giustizia domestica di una deliberazione minima che è prerogativa del Giudice in ragione del modello prescelto di stampo giurisdizionale. L'accordo tra le parti che caratterizza il procedimento in questione non si configura come un negozio di diritto privato che cristallizza la normativa applicabile, ma appare chiaramente rivolto all'organo della giustizia sportiva quale presupposto per accedere ad un procedimento alternativo". (Sezioni Unite, Comunicato ufficiale n. 120-130/CFA del 10/20 maggio 2016, con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CFA del 11 agosto 2016)". Diverso è, tuttavia, il caso in cui la mancata produzione in giudizio di tutti gli atti allegati al deferimento abbia impedito di valutare l'efficacia dell'accordo e la congruità della sanzione ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 112/CFA/2022-2023/A

Presidente

Palmieri

Relatore

Palmieri

Riferimenti normativi

art. 127, comma 3, CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0112 CFA del 1 giugno 2023 (Procuratore Federale Interregionale/sig. Gabriele Bon-A.S.D. Rivolto)